

TI_GERICHTE 52.1997.8 vom 11. Februar 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-02-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.8

FR: TI_GERICHTE 52.1997.8 du 11 février 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.8 del 11 febbraio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 43

PAmM); che il gravame, tempestivo in virtù delle ferie giudiziarie, è dunque ricevibile in ordine; che considerata la palese infondatezza dell'impugnativa, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza scambio di allegati e senza istruttoria (art. 18 e 48 PAmM); che, di regola, l'autorità amministrativa stabilisce l'inizio del periodo di revoca, partendo dal principio che i provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale devono essere posti in esecuzione al più presto possibile (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, no. 2729); che, benché il diritto scritto non si esprima esplicitamente sulla questione, dottrina e giurisprudenza ammettono che l'autorità amministrativa può concedere brevi rinvii per ciò che concerne l'esecuzione della misura di revoca, qualora ciò fosse giustificato da ragioni particolarmente importanti e possa servire ad evitare il verificarsi di situazioni di rigore (R. Schaffhauser, op. cit., vol. III, no. 2731 e riferimenti ivi menzionati); che comunque le circostanze allegare alla domanda di rinvio presentata dal destinatario della decisione di revoca devono poter essere verificate dall'autorità (cfr. Commissione intercantonale de la circulation routière, Principes directeurs sur les mesures administratives en matière de circulation routière, no. 4.1.6.) che per quanto concerne la fattispecie in esame, il ricorrente, rappresentante di una ditta di piastrelle, chiede un rinvio dell'inizio del provvedimento di revoca ad una data posteriore al 1. febbraio 1997, richiamandosi a non meglio precisate ragioni di carattere professionale, senza però mai fornire il benché minimo ragguaglio a tal proposito; che in simili circostanze la richiesta formulata dall'insorgente appare invero priva di ogni buon fondamento e, al limite, pretestuosa; che in ogni caso un rinvio di 5 mesi della misura di revoca, rispetto alla data d'inizio fissata dalla Sezione della circolazione nella propria decisione, sarebbe stato eccessivo e come tale non avrebbe potuto essere concesso neppure in presenza di fondati motivi; che, stante quanto precede, il ricorso va respinto; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM); visti gli art. 16, 17 LCS; 12a LALCS; 3, 18, 28, 43, 48, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario